

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZZO NERVO, BENAMATI, BERLINGHIERI, BOLDRINI, ENRICO BORGHI, BRUNO BOSSIO, BURATTI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CASU, CENNI, CIAMPI, CRITELLI, DE FILIPPO, DE LUCA, DI GIORGI, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, GIORGIS, GRIBAUDO, INCERTI, LATTANZIO, LOTTI, MADIA, MELILLI, MICELI, MORANI, NAVARRA, ORFINI, UBALDO PAGANO, PELLICANI, PICCOLI NARDELLI, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROSSI, ROTTA, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, SOVERINI, TOPO, VAZIO, VERINI, ZARDINI

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora

Presentata il 10 gennaio 2022

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese, anche in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale, come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana-Fondazione « E. Zancan » e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In particolare, gli ultimi dati ufficiali su scala nazionale disponibili risalgono al novembre 2014, quando l'ISTAT ha stimato 50.724

persone senza fissa dimora nei principali 158 comuni della penisola. Secondo il rapporto Caritas del 2018, la stima si aggira sulle 28.697 persone, ma considera solo coloro che si sono rivolti ad un centro di ascolto dell'associazione cattolica per avvalersi dei servizi di mensa e che hanno dormito nelle strutture di accoglienza e quindi non comprende quanti, pur non avendo una fissa dimora, sono ospiti presso alloggi di varia natura.

Non disponiamo di dati attendibili che descrivano questa realtà sommersa, ma il fenomeno di questa parte di popolazione che vive in condizioni di povertà e di emarginazione estrema è comunque rilevante e non può essere ignorato. Le persone senza fissa dimora non patiscono solo una situazione di estremo degrado dovuta alla mancanza d'alloggio e alla sopravvivenza quotidiana, ma subiscono anche una condizione di « invisibilità » dal punto di vista sociale e istituzionale, trovandosi fuori da una rete formale e informale di sostegno che non sia quella caritativa. Uno degli elementi più evidenti di questa condizione è che le persone senza fissa dimora non hanno il requisito della residenza anagrafica, l'assenza del quale rappresenta un ostacolo per accedere ai servizi del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), individua infatti nella residenza anagrafica il collegamento tra utente e azienda sanitaria locale (ASL). Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché l'articolo citato stabilisce che per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale occorre essere iscritti presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha

fissato la sua residenza. Ne consegue che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al Servizio sanitario nazionale, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di medicina generale. Per loro l'assistenza di base è garantita solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'assistenza ospedaliera è limitata alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dai servizi di pronto soccorso. Si tratta quindi, di un vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i principi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali. Le norme relative all'assistenza sanitaria per i cittadini europei e per i cittadini stranieri ne rappresentano la più evidente attuazione. La modifica della legge n. 833 del 1978 che proponiamo con questa proposta di legge è un atto di civiltà e di solidarietà nei confronti di persone che vivono un disagio estremo e in favore delle quali operano, con grande spirito di abnegazione, diverse associazioni di volontariato, prima fra tutte, l'associazione « Avvocato di strada » di Bologna.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento allo scopo di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia.

Art. 2.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano ».

Art. 3.

(Linee guida per i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura delle persone senza fissa dimora)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per

l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

Art. 4.

(Relazione alle Camere)

1. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:

a) al numero di persone senza fissa dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;

b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza fissa dimora;

c) alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

